**schema delibera consiliare 27 settembre 2019**

**COSA MODIFICARE/DISAPPLICARE NELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE PREDISPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE COMUNI a seguito della LR n. 38/2019**

Lo schema di deliberazione consiliare viene modificato solo in merito alla distanza di 400 metri e integrato con i riferimenti alla LR e ai nuovi divieti imposti dalla LR n. 38/2019.

**MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE TESTO (contrassegnate in verde)**

**alternative evidenziate in giallo**

**OGGETTO: *approvazione “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”***

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che la ludopatia o il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “malattia sociale”, intesa come incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, e pertanto malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

- che essa comporta altresì gravi conseguenze negative anche sull’ambiente esterno incidendo su vari beni – interessi quali il decoro urbano, la quiete pubblica e talora provoca un vero e proprio allarme sociale legato alla maggiore probabilità che si verifichino fenomeni criminosi, in quanto gli individui che ne sono affetti, sono spinti a commettere furti o frodi oppure a diventare vittime dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

**CONSIDERATO:**

che per arginare la gravità del fenomeno le Istituzioni, a vari livelli, sono già intervenute in materia, sia pure in modo parziale, e più precisamente:

1. la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato, il 14 luglio 2014, una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
2. il legislatore statale ha adottato la legge delega 11.3.2014, n. 23 che prevede all’art. 14 specifiche disposizioni per tutale i minori dalla pubblicità dei giochi, per recuperare i fenomeni di ludopatia e per vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive;
3. le medesime disposizioni sono contenute anche nell’art. 7 del D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito nella legge 8.11.2012, n. 189 ed erano già previste nell’art. 24 del D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n. 111;
4. il legislatore regionale veneto con la recentissima legge 10 settembre 2019 n. 38 è nuovamente intervenuto in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, dettando specifiche disposizioni in merito alla localizzazione delle sale gioco, agli orari, agli obblighi dei titolari e alle conseguenti sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni;

RITENUTO:

* che anche l’Istituzione Comune di …….debba affrontare la problematica, a tutela della propria comunità, anche alla luce dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita *“il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;*
* che l’assessorato ai servizi sociali del comune ha posto in essere, già da tempo, diverse iniziative volte al contrasto della patologia derivante dal gioco d’azzardo compulsivo;
* che la pressante necessità di intervenire sia rafforzata, sul piano istruttorio, dalla circostanza che anche nel territorio trevigiano il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica in continuo aumento, come sottolineato nella relazione in data 20 marzo 2017 prot. 51653 del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, che colloca la Regione Veneto al 5° posto per volume di gioco e al 3° posto per la raccolta degli apparecchi elettronici (dati 2015) ed evidenzia che nell’anno 2016 l’utenza degli ambulatori sia pari a 315 pazienti in cura per GAP nella provincia di Treviso (Allegato1);
* che il fenomeno dell’aumento della dipendenza dal gioco d’azzardo è in costante aumento, come si desume dalla relazione del …./…../2019 del Dipartimento per le dipendenze dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Allegato 2 – ogni comune deve richiedere all’Azienda ULSS 2);
* che le politiche regionali considerano il gioco d’azzardo come un comportamento a rischio che giustifica pertanto interventi di sensibilizzazione e di contrasto da parte dei servizi e più in generale della comunità locale. A tal fine la regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 749 in data 28 maggio 2018 ha approvato il Piano operativo regionale Gioco d’azzardo patologico, per attuare iniziative volte a rafforzare le capacità dei propri servizi di offrire concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di salute correlati al gioco d’azzardo compulsivo;
* che in data 10 settembre 2019 la Regione Veneto è intervenuta con la legge n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”
* che il gettito derivante dai giochi ammontava a 61,4 miliardi di euro nel 2010 ed è passato a 96 miliardi di euro nel 2016, come si evince dal Dossier n. 455 del Senato e della Documentazione e ricerche n. 286 della Camera dei Deputati;
* che il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2017 è aumentato del 6% superando la soglia dei 100 miliardi di euro e nel 2018 è aumentato di un ulteriore 5% attestandosi sui 106,8 miliardi di euro giocati, come si evince dal Libro Blu 2018 dell’Agenzia Dogane e Monopoli;

**CONSIDERATO:**

che la legittimazione a disciplinare il gioco d’azzardo lecito da parte del Comune risulta fondata, almeno sotto il duplice aspetto del potere di individuazione dei criteri di dislocazione territoriale, ivi inclusa l’imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili e da quelli ove si commercializza denaro e del potere di disciplinare gli orari delle sale gioco, da disposizioni testuali di legge oltreché da autorevolissime sentenze, anche molto recenti, come di seguito precisate:

1. in merito ai criteri di dislocazione territoriale e distanze minime si fa riferimento:

- ***all’art. 6 della L.R.V. 10 settembre 2019 n. 38***  *che recita “I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:*

*a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;*

* ***all’art. 7******comma 4******della L.R.V. 10 settembre 2019 n. 38***  *che recita: I Comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 e in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco;*
* ***all’art. 7******comma 5 della L.R.V. 10 settembre 2019 n. 38***  *che recita “Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:*

*a)   nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;*

*b)   nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.”.*

*Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco e ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del R.D. 773/1931 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

- alla sentenza Consiglio di Stato sez. III del 10 febbraio 2018 n. 579 con la quale il Collegio precisa che risponde ad un’esigenza di ragionevolezza che venga stabilita una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d.”siti sensibili”;

- alla sentenza Consiglio di Stato sez. IV dell’8 novembre 2018 n. 6714 con la quale il Collegio ribadisce che la previsione di limitazioni territoriali alla collocazione di nuove sale scommesse, VLT, Bingo e negozi dedicati, costituisce espressione di ampia discrezionalità del Comune competente, limitatamente sindacabile in sede giurisdizionale; afferma inoltre che la decisione di stabilire una distanza di 500 metri risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto ai fini della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli;

- alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 gennaio 2019 n. 27 con la quale si dichiarano non fondate le questioni di legittimità costituzionale in merito alla legge regionale Abruzzo n. 40/ 2013 in particolare per l’inclusione delle “caserme militari” tra i luoghi sensibili;

1. in merito alla disciplina degli orari e alla potestà del Sindaco si fa riferimento alle seguenti sentenze:

* ***all’art. 8 della L.R.V. 10 settembre 2019 n. 38***  *che recita ”1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".*

*2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".*

* Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. V del 30 giugno 2014 n. 3271 e del 27 agosto 2014, n. 3845 con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
* Consiglio di Stato del 1° agosto 2015 n. 3778, che ritiene congruo disciplinare in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
* Consiglio di Stato del 20 ottobre 2015 n. 4794, che conferma la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo;
* Consiglio di Stato del 20 ottobre 2016 n. 2519, che afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 n. 220 che ritiene plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* Corte Costituzionale dell’11 maggio 2017 n. 108 che, in riferimento all’art. 117, commi 2, lettera h) e 3 della Costituzione, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;
* T.A.R. Veneto del 20 settembre 2001 n. 2721– sez. I, che evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
* T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza del 27 gennaio 2016 n. 42 conferma l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell’ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l’interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d’interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica”;
* T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che ritengono legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco;
* T.A.R. Veneto del 26 gennaio 2017 n. 130 sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore;
* T.A.R. Veneto del 3 maggio 2017 n. 434, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
* T.A.R. Veneto del 4 giugno 2018 n. 598 che considera proporzionata l’apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22 in quanto: “ la riduzione dell’orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia”;

**RITENUTO**:

* alla luce del panorama normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che il potere di disciplinare il fenomeno in oggetto non trovi ostacolo nel recente processo di liberalizzazione dell’iniziativa economica in quanto la stessa legislazione che lo asseconda si preoccupa, tra l’altro, di far comunque salva la tutela della salute, dell'ambiente ivi incluso quello urbano, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, beni che la ludopatia mette in grave pericolo;
* che, nell’ipotesi di specie, anche a livello comunitario le esigenze di tutela della salute vengono considerate del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche delle società che gestiscono il gioco d’azzardo, come si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2014 n. C 344/13 e C 367/13 che, nel bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, ha dato prevalenza a quest’ultima;

**VISTO:**

lo schema di “R*egolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”*elaborato dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, impegnata a collaborare con l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana nel supportare i Comuni in azioni concertate di contrasto alla ludopatia;

**ATTESO**:

- che tale schema, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, prevede in particolare:

1) criteri di massima di dislocazione della rete di raccolta del gioco, ivi incluso il divieto di collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d’azzardo e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, nonché qualsiasi ulteriore attività di raccolta scommesse e qualsiasi ulteriore pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovano una distanza minore di 400 metri dai luoghi sensibili e dai luoghi ove si commercializza denaro;

2) l'individuazione di fasce orarie limite entro cui sarà possibile praticare giochi leciti con vincite di denaro;

- che tale regolamentazione, sia in termini spaziali che temporali, appare congrua ed equilibrata secondo il principio di proporzionalità, dovendo tener conto, tra l’altro, della necessità di preservare i cd luoghi “sensibili”, i quali sono frequentati proprio dai soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e giovani in particolare;

**RILEVATO:**

che per dare piena attuazione al summenzionato Regolamento Comunale è necessario garantire il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro presenti nel territorio comunale, al fine di un efficace controllo finalizzato alla tutela della salute e della quiete pubblica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dai….consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

**DELIBERA**

1) di approvare il “R*egolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”,* nel testo composto da 7 articoli che viene allegato sub 3) alla presente deliberazione;

2) di dare atto che il suddetto Regolamento Comunale entra in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione di approvazione;

3) di dare mandato al competente Servizio di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Treviso, alla Questura di Treviso e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

4) di dare atto che gli orari di esercizio saranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato Regolamento Comunale, con apposita ordinanza sindacale;

5) di demandare alla Polizia Locale il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro, presenti nel territorio comunale.